

COMUNICATO

In relazione a quanto previsto dal DDG 1908 del 30 aprile 2013, si forniscono le seguenti precisazioni:

1. Il chiarimento si riferisce al punto del DDG che recita “...*Si precisa che le ore di assenza per malattia sono riconoscibili solo se il datore di lavoro ha tempestivamente richiesto la visita fiscale e, comunque, non ci sia l'accertamento di un'assenza ingiustificata. Il costo delle visite fiscali potrà essere imputato alla voce C1.13 del quadro economico....*”. Detta condizione era già stata dettata nel DDG n. 4853 del 20 dicembre 2011.

A tal proposito, si chiarisce che, per i progetti avviati in data precedente a quella di pubblicazione del DDG 4853 del 20 dicembre 2011 e non ancora ultimati in quella data, è possibile dimostrare le ore di assenza di malattia effettuate in data precedente alla data di pubblicazione del suddetto decreto attraverso l'esibizione del certificato medico effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- *art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009.*
- *art. 1, comma 149, della L. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS);*
- *art. 1, comma 810, della L. 296/2006 (aggiunge il comma 5 bis all'art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività);*
- *D.P.C.M. del 26.3.2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica);*
- *decreto interministeriale del 26.2.2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);*
- *art. 25 della L. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).*

Inoltre si chiarisce che la richiesta di visita fiscale, necessaria in data successiva alla data di pubblicazione del DDG 4853 del 20 dicembre 2011, deve essere effettuata dall'ente beneficiario soltanto dopo l'avvenuta notifica della trasmissione dell'attestato di malattia da parte dell'INPS al datore di lavoro (art. 25 L. 183/2010 - Collegato lavoro).

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Avv. Anna Rosa Corsello